



# **COMUNE DI CINQUEFRONDI**

Provincia di Reggio Calabria

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE**

**Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 15.03.2017**

Art . 1  
PRINCIPI E FINALITÀ

Con il presente regolamento il Comune intende disciplinare la concessione di contributi economici a persone fisiche, nell'esercizio della propria autonomia, nel rispetto di quanto dettato dagli artt. 2,3,31,34,38,117,118 della costituzione della Repubblica italiana- ed in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, ossia con la predeterminazione dei criteri e delle modalità.

Le norme del regolamento si ispirano, integrano e coordinano le disposizioni contenute nella legge 8 novembre 2000, n. 328" legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Art.2  
OGGETTO E DEFINIZIONI

Oggetto del presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 241/90 è la predeterminazione dei criteri e delle modalità cui il Comune deve attenersi per la concessione di contributi e vantaggi economici a persone fisiche per favorire il superamento di situazioni di bisogno determinate da malattie.

I destinatari sono coloro i quali risultano affetti da particolari patologie o nel cui nucleo familiare vi siano persone affette da malattie certificate dal Sistema sanitario nazionale che comportano spese per cure, prolungate e indifferibili, spese, comunque, connesse alla salute della persona che possono minare l'equilibrio socio economico del singolo o del nucleo familiare.

Per "concessione di contributi" si intende la corresponsione di somme a fondo perduto finalizzato al superamento di difficoltà scaturenti da malattie a carattere continuativo e/o eccezionale.

Art. 3  
FINALITÀ

Gli interventi attuati con il presente regolamento perseguono le seguenti finalità:

- Ridurre e/o eliminare le condizioni di bisogno, intervenute eccezionalmente o di lunga durata, che impediscono alle persone ed ai nuclei familiari il soddisfacimento di esigenze fondamentali;
- Realizzare il soddisfacimento dei bisogni fondamentali da parte dei cittadini, con risorse comunali;

Art. 4  
DESTINATARI.

Hanno diritto di usufruire del contributo una tantum:

- I cittadini italiani o stranieri residenti nel Comune di Cinquefrondi che personalmente o nel cui nucleo familiare vi siano persone affette da malattie certificate dal Sistema sanitario nazionale che comportano spese per cure, prolungate e indifferibili;
- Coloro i quali hanno un reddito ISEE pari o inferiore ad € 5000,00.

Art. 5  
CONDIZIONI DI ESCLUSIONE

- Se l'istante o alcuno dei componenti il nucleo familiare siano indagati ovvero abbiano riportato condanna penale per reati contro la PA o dei reati previsti e puniti dall'art. 416 bis e ter del Codice penale;
- Essere titolare di reddito ISEE pari o superiore a 5000,00 euro;

- Essere proprietari sia di patrimonio mobiliare per un importo superiore ad euro 2.100,00 al momento della domanda, che del patrimonio immobiliare fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale,

#### Art. 6

### MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di contributo deve essere presentata al protocollo dell'Ente, compilata su apposito modulo comunale predisposto dall'Ufficio Affari legali contenzioso e Politiche sociali, resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, concernente le informazioni necessarie per la determinazione sia della situazione economica del richiedente che dello stato di malattia.

Nello specifico dovranno essere indicate:

1. Le generalità del ricorrente;
2. La descrizione dello stato di bisogno;
3. L'indicazione delle finalità per cui è richiesto il contributo.

L'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

1. Autodichiarazione di insussistenza di procedimenti penali in corso e/o di sentenza di condanna per uno dei reati di cui sopra.
2. Dichiarazione sostitutiva sullo stato di famiglia;
3. Attestazione ISEE completo della dichiarazione sostitutiva unica riportante la situazione economica dell'intero nucleo familiare;
4. Certificazione medica rilasciata dal SSN;
5. Spese documentate sostenute.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda. La mancata presentazione dei documenti integrativi, nei 20 giorni successivi al ricevimento della richiesta d'ufficio, senza giustificato motivo, determinerà l'inammissibilità dell'istanza e necessità di presentare ulteriore domanda.

#### Art. 7

### ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

Il Responsabile della I<sup>a</sup> Ripartizione nominerà apposita Commissione, costituita almeno da nr. 3 soggetti, ai fini dell'istruttoria dell'istanza.

L'esito verrà riportato sinteticamente nell'apposita scheda che costituirà parte integrante dell'istanza. La commissione dovrà riunirsi ogniqualvolta verrà presentata un'istanza, ed i contributi verranno erogati mediante determinazione del Responsabile della I<sup>a</sup> Ripartizione.

Il provvedimento di erogazione e/o di diniego, attesa la peculiarità della richiesta dovrà essere adottato entro 20 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

Tale termine verrà interrotto nel caso di richiesta di integrazione della domanda e riprenderà a soddisfacimento delle richieste di ufficio.

Il termine potrà essere sospeso solo in fase di redazione del bilancio ovvero quando le somme stanziare siano notevolmente inferiori a fronteggiare tutte le richieste.

#### Art. 8

### DURATA

La concessione del contributo una tantum ha carattere eccezionale e potrà essere concesso una sola volta all'anno nella misura che va da un minimo di 150,00 ad un massimo di 600,00.

Per la determinazione dell'importo la Commissione dovrà tenere della natura della patologia e dell'entità delle spese sostenute, della situazione reddituale, della composizione del nucleo familiare e di ogni altra documentazione utile prodotta dall'istante.

#### Art . 9

#### INTERVENTI STRAORDINARI

Il Comune può effettuare interventi straordinari di natura economica a favore di soggetti in stato anche momentaneo di bisogno ovvero in presenza di impellenti ed inderogabili necessità di cittadini colpiti da gravi eventi di qualsiasi natura.

In tal caso, dopo rapido accertamento, la Giunta comunale procederà a deliberare la natura e l'importo del contributo, previa acquisizione di relazione dall'ufficio preposto e/o da parte dell'istante.

#### Art . 10

#### CONTROLLI

Il Comune nella fase istruttoria procederà a richiedere il certificato dei carichi pendenti ed il casellario giudiziale agli uffici competenti, nonché trasmetterà l'elenco dei beneficiari agli Uffici della Guardia di Finanza.

#### Art . 11

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

#### Art . 12

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione e pubblicazione a sensi di legge.

#### Art. 13

Copia del presente regolamento ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.